

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 28 gennaio 2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento d'uso del marchio collettivo Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA e modalità di approvazione dei relativi disciplinari";

Valutata l'opportunità, per motivi di carattere gestionale emersi in sede di consultazioni effettuate con gli operatori del settore, di definire maggiormente il contenuto del Regolamento in oggetto rendendolo più facilmente applicabile, in particolare modificando il paragrafo 5.1 relativo alla "Descrizione del Contrassegno" e formulando con maggiore precisione il contenuto dei paragrafi 3 e 6.2 ;

Dato atto che sulla base di quanto sopra esposto, il richiamato allegato 1) alla citata deliberazione di Giunta regionale n. 98/2008 è integralmente sostituito dal regolamento d'uso "Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico - PCAA", allegato al presente atto;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 03 Aprile 2007, concernente "Adempimenti conseguenti alle delibere 1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con delibera 447/2003 e successive modifiche";

Dato atto ai sensi dell'art. 37, IV comma, "Esercizio di funzioni dirigenziali", della L.R. n. 43 del 26/11/2001 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia Romagna" e della Delibera 450/2007, del parere espresso dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, Dr.ssa Morena Diazzi, in merito alla regolarità amministrativa della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive Sviluppo Economico e Piano Telematico;

A voti unanimi e palesi

Delibera

1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, l'allegato 1) "Regolamento d'uso del marchio collettivo Prodotto Certificato dell'Alto Adriatico", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di sostituire integralmente l'allegato 1) alla deliberazione di Giunta Regionale n. 98/2008 con l'allegato 1) del presente atto;

3) di confermare, ad eccezione di quanto previsto al precedente punto n. 2), la propria deliberazione n. 98/2008;

4) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
"PRODOTTO CERTIFICATO ALTO ADRIATICO"



REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO PCAA

Sommario

- 1 Scopo e campo di applicazione
- 2 Riferimenti
 - 2.1 riferimenti legislativi
 - 2.2 riferimenti normativa tecnica
 - 2.3 definizioni
- 3 Obiettivi del marchio
- 4 Campo di applicazione del marchio (elenco classi di prodotti)

- 4.1 Disciplinari di produzione

- 5 Descrizione del marchio collettivo depositato
 - 5.1 Descrizione del contrassegno
- 6 Richiesta e concessione
 - 6.1 Soggetti richiedenti la concessione del marchio
 - 6.2 Obblighi e diritti dei concessionari
 - 6.3 Modalità d'uso del marchio
 - 6.4 Pubblicazione elenco concessionari
- 7 Sistema di controllo del marchio
 - 7.1 Modalità di controllo
 - 7.2 Attività di gestione del marchio
- 8 Sistema sanzionatorio
 - 8.1 Diffida
 - 8.2 Sospensione uso del marchio
 - 8.3 Revoca dell'uso del marchio
- 9 Rinuncia all'uso del marchio
- 10 Ricorsi e riservatezza

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per la concessione del marchio collettivo di proprietà della Regione Emilia Romagna "Prodotto Certificato dell' ALTO ADRIATICO". Il marchio è finalizzato a valorizzare l'elevato livello qualitativo e la rintracciabilità dei prodotti ittici, con particolare riferimento alla salvaguardia dell'ambiente e della salute dei consumatori, conformemente a disciplinari appositamente redatti ed oggetto di controlli ispettivi e di certificazione.

2 Riferimenti

I riferimenti sono norme di legge e norme volontarie di tipo tecnico.

2.1 Riferimenti legislativi

- Legge regionale Emilia Romagna n. 28 del 28 ottobre 1999 "Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori".
- Decreto legislativo n. 30 del 10/02/2005 "Codice della proprietà industriale"

2.2 Riferimenti normativa tecnica

- Norma UNI 10939:2001 "Sistema di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari"
- Norma UNI 11020:2002 "Sistema di rintracciabilità nelle aziende agroalimentari"
- Norma ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain-general principles and basic requirements for system design and implementation"

2.3 Definizioni

PCAA : acronimo di PRODOTTO CERTIFICATO ALTO ADRIATICO

Disciplinare di produzione PCAA: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto e del processo produttivo, secondo quanto stabilito al § 4.1.

Concessionario: persona fisica o giuridica rispondente ai requisiti del § 6.1 e al presente regolamento che ottenga dalla Regione Emilia-Romagna la concessione dell'uso del marchio collettivo PCAA

Controllo: attività condotta attraverso verifiche e analisi di laboratorio e riscontri documentali da parte di organismo di controllo autorizzato. E' svolta nei confronti dei richiedenti/concessionari e consente di valutare la conformità dei prodotti e dei processi produttivi alle indicazioni dei disciplinari.

Organismo di controllo: soggetto terzo ed indipendente che svolge l'attività di controllo sui richiedenti e sui concessionari

Rintracciabilità: capacità di ricostruire la storia e seguire l'utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate

3. Obiettivi del marchio

Il marchio collettivo PCAA oggetto di registrazione da parte della regione Emilia-Romagna persegue le seguenti finalità:

- valorizzare la qualità del prodotto ittico, in termini di sicurezza alimentare, di rintracciabilità, di salvaguardia dell'ambiente e della salute dei consumatori.
- aumentare i volumi di vendita e la produttività, promuovendo una politica del prezzo che rifletta la qualità del prodotto;
- perseguire una politica di incremento delle produzioni vendibili ampliate a tutta la gamma del prodotto pescato ed in particolare a prodotti poco noti ed eccedentari;
- tutelare il patrimonio ittico e la biodiversità delle lagune, delle valli e delle costa adriatica;
- garantire l'origine del prodotto al consumatore, in modo più restrittivo rispetto alle indicazioni di legge, rispetto alla macroarea "mar Mediterraneo" attualmente richiesta dalla normativa comunitaria;
- favorire l'adeguamento della produzione alle esigenze della domanda;
- aumentare l'efficienza delle risorse impiegate nell'attività di produzione e commercializzazione, consentendo un aumento dei volumi di attività del settore dell'economia ittica regionale e più favorevoli ritorni degli investimenti;
- favorire l'associazionismo, l'aggregazione dei soggetti della filiera ittica per affermare una politica innovativa di vendita;
- studiare il comportamento dei consumatori e individuare le loro esigenze, nonché orientare il mercato verso la stagionalità dei consumi;
- affermare il marchio "Prodotto certificato Alto Adriatico" come marchio collettivo quale testimonianza di qualità e riconoscibilità della produzione del distretto di pesca Alto Adriatico;
- promuovere il pescato del distretto di pesca Alto Adriatico, attraverso un flusso informativo di comunicazione e di pubblicità che permetta di affermare e far conoscere al consumatore il marchio PCAA.

4 Campo di applicazione del marchio

Il marchio PCAA si applica alle specie ittiche individuate negli specifici disciplinari di produzione.

Il marchio si concede in uso ai soggetti indicati nel § 6.1, che si impegnano al rispetto del presente regolamento ed al rispetto dei relativi disciplinari.

Le classi di prodotto per le quali è richiesto il deposito e brevettazione del marchio PCAA sono: 29-pesci, 16-carta, cartone e prodotti in queste materie, stampati; 43-servizi di ristorazione (alimentazione). Il marchio è depositato ai sensi del decreto legislativo n. 30 (codice della proprietà industriale) del 10 febbraio 2005, art. 11.

4.1 Disciplinari di produzione

I disciplinari di produzione descrivono le caratteristiche specifiche dei prodotti idonei ad essere contraddistinti dal marchio PCAA, nonché le procedure di produzione e lavorazione, commercializzazione, trasformazione dei suddetti prodotti.

I disciplinari devono essere conformi allo scopo, ai riferimenti normativi e agli obiettivi di cui ai § 1), 2) e 3) del presente regolamento.

I disciplinari di produzione sono approvati dalla Regione.

5 Descrizione del marchio collettivo



Il marchio collettivo PCAA "Prodotto certificato dell'Alto Adriatico" è costituito all'interno dalle parole "PRODOTTI CERTIFICATI dell'ALTO ADRIATICO"; in verticale le parole PRODOTTI CERTIFICATI sono a sinistra del disegno; in alto in orizzontale vi sono le parole "dell'ALTO ADRIATICO" e sotto il disegno di un pesce

sulle onde. Le scritte sono realizzate con font : Myriad Bold condensed.

Il marchio è disponibile:

- a) a colori in quadricromia
- b) in bianco e nero.

Il marchio deve essere utilizzato nella versione a colori, può essere utilizzato in bianco e nero per specifiche necessità tecniche.

I colori sono:

- azzurro ciano o cyan al 30% per lo sfondo;
- azzurro ciano o cyan al 100% per le onde e magenta al 50%;
- azzurro ciano o cyan al 100%, magenta 85%, black 20% per il tratto che delinea il pesce e per le parole delle scritte.

Per il marchio in bianco e nero i colori sono i seguenti:

- black al 20% per lo sfondo
- black al 40% per le onde;
- black al 100% per il tratto che delinea il pesce e le parole delle scritte

Varianti nell'utilizzo in bianco e nero sono il monocromatico 100% black oppure lo sfondo 100% black con le scritte ed i tratti in bianco.

E' disponibile per gli utilizzatori/concessionari del marchio la "Guida all'utilizzo del marchio Prodotto Certificato Alto Adriatico" che verrà distribuita e alla quale si darà ampia diffusione.

5.1 Descrizione del contrassegno

Su tutte le unità di vendita ove sia applicato il marchio collettivo dovrà essere inserito un contrassegno, che include il marchio, di forma orizzontale o verticale come sotto riportato.



<p>RILASCIATO DA</p>
<p>Concessione d'uso: n° : _____ Specie ittica: _____ Data di pesca: GG/MM/AA Zona di cattura: _____ Pescato dalla barca/dall'allevamento/dal vivaio/selvatico nella valle: _____ Taglia(per molluschi bivalvi): _____</p>



<p>RILASCIATO DA</p>
<p>Concessione d'uso: n° : _____ Specie ittica: _____ Data di pesca: GG/MM/AA Zona di cattura: _____ Pescato dalla barca/dall'allevamento/dal vivaio/dalla valle: _____ Taglia(per molluschi bivalvi): _____</p>

Sul contrassegno devono essere riportati:

1. il marchio di cui al § 5;
2. sul bordo sinistro esterno, in verticale, l'espressione "RILASCIATO DA" in carattere nero, font: Times New Roman, e sul bordo superiore in orizzontale, il logo della Regione Emilia-Romagna
3. sotto o a lato i seguenti elementi obbligatori:
 - a) la scritta "Concessione d'uso" n°: _____;

- b) la scritta "Specie ittica": _____
(indicazione del prodotto ittico secondo la terminologia utilizzata nei singoli disciplinari di riferimento);
- c) la scritta "Data di pesca: GG/MM/AA
- d) la scritta "Zona di cattura": _____
(individua il punto in cui il prodotto ittico è stato pescato in mare o in allevamento: l'indicazione della zona di cattura dovrà essere conforme a quanto previsto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 104/2000, e nello specifico gli operatori, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 paragrafo 2), del Regolamento (CE) n. 2065/2001, possono menzionare una zona di cattura più precisa);
- e) la scritta, per i prodotti provenienti dalla pesca in mare, "Pescato dalla barca": _____
(indicazione del nome dell'imbarcazione e del n. di matricola d'iscrizione al R.N.M.G. che individua l'imbarcazione di pesca);
- f) la scritta, per i prodotti provenienti da allevamenti, "Pescato nell'allevamento": _____
- g) la scritta, per i prodotti provenienti da vivai di mitili, "Pescato nel vivaio": _____
- h) la scritta, per i prodotti provenienti da allevamenti vallivi estensivi, "Pescato dalla valle": _____:
- i) la scritta "Taglia": _____
(per i molluschi bivalvi).

Sul contrassegno può essere riportato il seguente elemento facoltativo:

- a) la scritta "Valore nutrizionale e calorico per 100 grammi;

Tutte le scritte devono essere in colore nero e scritte in font Times New Roman. Le scritte ed il logo devono essere apposti rispettando le proporzioni come nelle immagini di cui sopra

6 Richiesta e concessione

6.1 Soggetti richiedenti la concessione del marchio

L'uso del marchio di cui al § 5 è concesso alle imprese:

- a) singole e associate che producono alimenti costituiti da o aventi come ingredienti principali prodotti ittici (della pesca, dell'acquacoltura e dell'allevamento) destinati al consumo umano;
- b) di trasformazione, di commercializzazione, di ristorazione o somministrazione, che trasformano, commercializzano o somministrano alimenti costituiti da o aventi come ingredienti principali prodotti ittici destinati al consumo umano, che sottoscrivano specifici accordi di fornitura di prodotto ittico con le imprese di cui alla lettera a).

Nella ipotesi di cui alla lettera b), l'accordo deve:

- 1) prevedere l'impegno da parte del soggetto di cui alla lettera b) all'utilizzo del marchio esclusivamente per le produzioni cui esso si riferisce e all'effettuazione dei necessari controlli sulla produzione;
- 2) comprendere l'impegno da parte di ciascun produttore alla fornitura dei prodotti cui si riferisce il marchio, nonché il loro impegno unilaterale ed incondizionato verso la Regione a consentire i controlli.

L'uso del marchio di cui al § 5 è concesso alle imprese soprindicate che ne fanno richiesta sulla base delle procedure definite dalla Regione Emilia-Romagna. La concessione d'uso del marchio è concessa previo esito positivo dell'ispezione dell'organismo di controllo prescelto dal richiedente.

Le imprese già concessionarie del marchio d'impresa PCAA che hanno intenzione di continuare ad utilizzarlo, dovranno fare domanda d'uso del marchio collettivo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

6.2 Obblighi e diritti dei concessionari

I soggetti di cui al § 6.1 devono impegnarsi, all'atto della richiesta d'uso del marchio collettivo:

- a rispettare gli specifici disciplinari redatti e approvati per il PCAA, nonché le prescrizioni e gli obblighi del presente regolamento e delle procedure collegate;
- ad assoggettarsi ai necessari controlli sulla produzione, eseguiti in conformità al piano di controllo di cui al § 7, a rispettare le modalità previste per i controlli e consentirne lo svolgimento;
- a comunicare periodicamente all'amministrazione regionale le quantità dei prodotti marchiate e valorizzate attraverso il marchio collettivo. Dettagliate procedure o istruzioni su tali dichiarazioni (modalità, frequenza, contenuti) verranno emesse dal Servizio economia ittica regionale
- ad inviare una documentazione di aggiornamento a seguito di variazioni intercorse rispetto a quanto dichiarato, motivandola adeguatamente.

I richiedenti devono scegliere un organismo di controllo tra quelli aventi i requisiti indicati al § 7.

I soggetti di cui al § 6.1 devono inoltre dichiarare all'atto della richiesta d'uso del marchio collettivo:

- i presumibili quantitativi dei prodotti per cui si richiede l'uso del marchio;
- di possedere i requisiti indicati negli specifici disciplinari di produzione;
- la sede e le caratteristiche dei locali presso i quali viene lavorata e/o trasformata e/o commercializzata la produzione da valorizzare.

I concessionari, ottenuta la concessione d'uso del marchio PCAA, figureranno nell'elenco dei concessionari, che verrà reso pubblico.

6.3 Modalità d'uso del marchio

I concessionari potranno utilizzare il marchio su etichette, fascette, involucri, cartellini e sull'imballaggio dei prodotti in modo tale che sia sempre verificabile il collegamento del marchio con il prodotto oggetto della concessione d'uso.

Potranno altresì utilizzare il marchio nelle comunicazioni aziendali, in materiale promozionale e pubblicitario associando le tipologie di prodotti o specie ittiche oggetto di concessione d'uso. I prodotti ai quali è possibile applicare il marchio sono quelli compresi nella classe 29 - limitatamente a pesce e trasformati a base di pesce. I servizi per i quali è utilizzabile il marchio sono quelli ascrivibili alla classe 43- ristorazione.

Il marchio PCAA deve essere utilizzato esclusivamente secondo il logotipo di cui al § 5, secondo la forma grafica, i colori e i caratteri ivi descritti e deve essere apposto in modo ben visibile, in modo tale da non confondersi con:

- elementi grafici addizionali, aggiunte di testo che rendano difficile la comprensione e lettura;
- marchi privati, nomi del produttore e altre scritte presenti in etichetta che ne snaturino il significato

Altri soggetti non concessionari possono per fini istituzionali utilizzare il marchio PCAA ad uso promozionale sulla base di autorizzazione regionale.

6.4 Pubblicazione elenco concessionari

Nell'elenco concessionari saranno pubblicati i nominativi dei soggetti/imprese concessionarie con l'indicazione dei prodotti commercializzati con il marchio PCAA e lo stato della concessione d'uso (attiva, sospesa, revocata, e i casi di rinuncia).

Le informazioni dell'elenco sono pubbliche e verranno diffuse attraverso strumenti che consentano ampia visibilità.

7. Sistema di controllo del marchio

Le verifiche di conformità dei prodotti ai relativi disciplinari e al presente regolamento, nonché a procedure applicative ulteriormente stabilite dalla Regione Emilia-Romagna, sono effettuate secondo piani di controllo per prodotto o per specie di prodotto e/o fase approvati dall'amministrazione regionale.

Il piano di controllo deve prevedere:

- una prima verifica di accertamento effettuata prima della presentazione della domanda d'uso, necessaria ai fini del rilascio della concessione d'uso del marchio e riferita al rispetto da parte dell'impresa, della sua organizzazione e delle sue attrezzature, delle caratteristiche stabilite dal disciplinare;
- verifiche successive di sorveglianza a carattere periodico. Le verifiche di sorveglianza hanno l'obiettivo di appurare il

rispetto dei disciplinari ed il mantenimento delle caratteristiche di idoneità delle imprese.

Il sistema di controllo affianca alle verifiche ispettive - condotte presso la sede dell'impresa richiedente - i prelievi di campioni di prodotto ittico sottoposti ad analisi di laboratorio. Tali analisi consentiranno di dimostrare la conformità del prodotto ai disciplinari del marchio PCAA per i limiti analitici in essi definiti.

Le verifiche sono effettuate da Organismi di controllo scelti dalle aziende richiedenti la concessione d'uso del marchio.

Tali Organismi di controllo devono rispondere ai seguenti requisiti:

- devono essere accreditati da organismi nazionali di accreditamento, anche di altri stati membri UE, secondo la normativa UNI CEI EN 45011 per la certificazione dei prodotti agroalimentari di origine animale e vegetale e per lo schema rintracciabilità di filiera a norma UNI 10939:2001;
- devono dimostrare competenza sulla rintracciabilità alimentare, documentata da certificazioni rilasciate sulla rintracciabilità di filiera e rintracciabilità aziendale secondo normativa tecnica nazionale o internazionale;

I suddetti requisiti devono essere dimostrati con documentazione allegata alla richiesta di concessione d'uso del marchio, oppure con dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la elenchi.

I costi dell'attività di controllo sono a carico dei richiedenti l'uso e concessionari del marchio.

7.1 Modalità di controllo

I controlli consistono in:

- verifiche documentali;
- audit / ispezioni nei luoghi di produzione / trasformazione / commercializzazione e ristorazione ;
- campionamenti e analisi di laboratorio sui campioni prelevati.

Gli esiti delle verifiche sono evidenziati in rapporti di audit e in rapporti di analisi che devono essere inoltrati a cura dell'organismo di controllo alla Regione, Servizio Economia Ittica, con relazioni aventi cadenza almeno annuale.

Nell'ipotesi di non conformità, gli esiti delle verifiche devono essere immediatamente inoltrati alla Regione, al Servizio sopra specificato, al fine della comminazione delle eventuali sanzioni.

Il rifiuto o il mancato assoggettamento a audit e prove comporta il rigetto della domanda d'uso o la revoca della concessione d'uso del marchio.

7.2 Attività di gestione del marchio

La Regione Emilia-Romagna, anche attraverso l'ausilio di competenze esterne, provvede a:

- a) stabilire, con propri atti, specifiche modalità applicative del presente regolamento;

- b) concedere l'uso del marchio, previa apposita istruttoria, ai richiedenti idonei;
- c) istituire, gestire e aggiornare l'elenco dei concessionari del marchio collettivo;
- d) decidere in ordine alle diffide, sospensioni e revoche della concessione d'uso del marchio di cui al successivo § 8;
- e) gestire i ricorsi di cui al § 10;
- f) gestire i reclami provenienti da ogni fonte;
- g) raccogliere ed elaborare le comunicazioni periodiche dei concessionari relative alle quantità dei prodotti marchiati PCAA.

La Regione Emilia-Romagna elabora annualmente una relazione relativa all'anno solare che contiene informazioni su:

1. elenco concessionari;
2. tipologia e quantità di prodotti commercializzati con il marchio;
3. gestione complessiva del marchio collettivo.

I concessionari del marchio e gli organismi di controllo da essi indicati sono tenuti ad inviare alla Regione, Servizio Economia Ittica, un resoconto contenente i dati necessari alla redazione della relazione.

La Regione istituisce un Comitato di delibera composto da funzionari regionali esperti in economia ittica, igiene degli alimenti, commercio, produzione alimentare ed eventuali altri esperti esterni all'amministrazione regionale in rappresentanza dei produttori, dei consumatori e della ricerca scientifica che si ritenga opportuno nominare.

Il Comitato esprime un parere vincolante in merito alla conformità dei disciplinari di produzione agli scopi ed obiettivi del marchio PCAA, nonché all'adeguatezza dei piani di controllo.

8. Sistema sanzionatorio

Sono previste, in proporzione alla gravità delle infrazioni alle regole stabilite dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione, sanzioni progressive che consistono in provvedimenti di diffida, sospensione e revoca dell'uso del marchio. I provvedimenti di sospensione e revoca sono pubblicati nell'elenco concessionari.

8.1 Diffida

La diffida o richiamo si applica nel caso di non conformità lievi, riscontrate a seguito di violazioni delle regole stabilite:

- dal presente regolamento;
- dalla concessione d'uso del marchio;
- dalle regole contenute nei disciplinari PCAA;
- dal piano dei controlli per il PCAA;
- dalle norme regionali, nazionali, comunitarie relative ai prodotti alimentari.

Le non conformità lievi non pregiudicano la sostanziale conformità del prodotto, la sicurezza dello stesso, né l'immagine del marchio.

8.2 Sospensione uso del marchio

La sospensione dall'uso del marchio per un periodo massimo di 12 mesi avviene a fronte di non conformità gravi riscontrate a seguito di violazioni delle regole indicate al precedente § 8.1.

Le non conformità gravi pregiudicano la sostanziale conformità del prodotto, la sicurezza dello stesso, l'immagine del marchio. Si classifica inoltre come non conformità grave la ripetizione di non conformità già classificate come lievi.

A queste violazioni si aggiungono i seguenti casi:

- l'impresa ha rifiutato per due volte e senza giustificato motivo la verifica da parte dell'ente di controllo;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'autorità giudiziaria;
- non è stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata a seguito dei controlli.

La sospensione comporta il divieto d'uso del marchio sui prodotti oggetto di concessione per un periodo massimo di 12 mesi.

8.3 Revoca dell'uso del marchio

La revoca, provvedimento definitivo di decadenza dall'uso del marchio, viene comminata nei casi di non conformità gravi e reiterate a seguito delle violazioni alle regole indicate ai § 8.1 e 8.2 , alle quali si aggiungono le seguenti:

- frode in commercio;
- pubblicità ingannevole;
- uso del marchio per produzioni per le quali non è stata ottenuta la concessione;
- mancata risoluzione entro i termini della sospensione di non conformità che abbiano originato un provvedimento di sospensione.

9 Rinuncia all'uso del marchio

La rinuncia all'uso del marchio da parte delle imprese può essere comunicata in qualunque momento. A seguito di rinuncia cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'impresa viene esclusa dall'elenco concessionari.

10. Ricorsi

L'impresa richiedente o concessionaria può far ricorso avverso le decisioni dell'amministrazione regionale esponendo le motivazioni. Il ricorso deve essere presentato con lettera raccomandata o mezzi equivalenti entro 30 giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso verrà trattato entro 90 giorni dal suo ricevimento.